

TAR Veneto, sezione terza, sentenza n. 247 dell'11 marzo 2020

Aggiudicazione della gara – Mancata iscrizione al casellario Anac – Inadempimento a un obbligo di comunicazione - No esclusione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2019, proposto da, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, rappresentati e difesi dagli avvocati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

.....S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore generale della n. 771 del 13.9.2019, comunicata in data 25.9.2019, recante l'aggiudicazione al RTP LFA dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una

Nuova Sede Distrettuale nel Comune di San Martino di Lupari (PD), CIG 764269469A, e, per quanto di ragione, della comunicazione medesima;

- della proposta di aggiudicazione di cui al verbale della seduta pubblica in data 10.9.2019 e di tutti i verbali di gara, con i quali e sulla base dei quali è stato affidato al RTP controinteressato e non al RTP con capogruppo la ricorrente il servizio medesimo; nonché e per quanto occorrer possa dell'atto recante gli ammessi ed esclusi dalla gara ai sensi del previgente art. 29 del D.Lgs. 50/2016 (verbale della seduta del 3.12.2018 e atto in data 4.12.2018);

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso tra la Stazione appaltante e il RTP controinteressato, ed il subentro del RTP ricorrente nel contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di e diS.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con deliberazione del direttore generale n. 396 del 17.05.2018, l'Azienda ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la realizzazione del nuovo Distretto Socio-Sanitario nel Comune di San Martino di Lupari, per un importo complessivo stimato di euro 265.350,14, IVA esclusa, da aggiudicare con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dal disciplinare e con l'uso del metodo del c.d. confronto a coppie.

Ad esito delle operazioni di valutazione delle offerte, la gara è stata aggiudicata in favore del RTP s.r.l.(di seguito LFA), classificatosi primo con complessivi 97,00 punti.

Il RTP (di seguito SFP), secondo classificato con complessivi 96,60 punti, ha impugnato l'aggiudicazione e gli altri atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi:

1) *violazione e falsa applicazione dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto del presupposto. Eccesso di potere per inadeguata istruttoria.*

Con tale motivo, parte ricorrente evidenzia che la società mandantes.r.l. non è iscritta al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall'Anac e sostiene che ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara della società e con essa del raggruppamento di cui fa parte per aver violato l'art. 6 del D.M. 163/2006 relativo agli "Obblighi di comunicazione" a carico dell'operatore. Parte ricorrente deduce, infatti, che la disciplina di settore, con specifico riferimento ai servizi di ingegneria, ha previsto che sia onere dei concorrenti fornire alle Stazioni Appaltanti, per il tramite del Casellario, le informazioni necessarie per verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di carattere tecnico-professionale, economico e finanziario per la partecipazione, e se quest'onere non viene soddisfatto la Stazione Appaltante non sarebbe messa in grado di svolgere le proprie funzioni di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, secondo quanto disposto dall'art. 81 del codice dei contratti pubblici; per cui il concorrente non iscritto al Casellario dovrebbe essere escluso dalla gara.

La mancanza di iscrizione nel Casellario non consentirebbe di verificare: se la concorrentesoddisfi le condizioni previste dall'art. 2 del decreto (su

direzione tecnica, organigramma e requisiti di qualità, riparto delle competenze tra le strutture dedicate al servizio, tenuto conto che la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice); di comprendere chi sia a rivestire il ruolo di direttore tecnico e se abbia le competenze; se i soggetti indicati da nel gruppo di lavoro (ing.) rivestano il ruolo di “dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”, ruolo indefettibile per poter essere inseriti nello staff dei progettisti individuati dal raggruppamento, per cui parte ricorrente contesta il possesso di tali requisiti;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, anche in relazione alle linee guida ANAC n. 2; violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara (in particolare: artt. 14 e 16 del disciplinare); eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta, sotto diversi profili, il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice al RTP, con specifico riguardo all'elemento di valutazione A “Adeguatezza dell'offerta” - con il quale viene valutato sostanzialmente il profilo esperienziale dei concorrenti con l'assegnazione di massimo 20 punti, suddivisi in due subcriteri “modalità con cui è stato esperito il servizio di progettazione e progettazione della sicurezza comprensive della composizione, le prestazioni espletate dall'ufficio di progettazione e delle modalità di rapporto con i vari soggetti coinvolti”, per il quale sono previsti massimo 15 punti, e “modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza”, per il quale sono previsti massimo 5 punti - in funzione del quale i concorrenti dovevano allegare la relazione A, “illustrante un massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti del concorrente significativi della propria

capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento secondo quanto stabilito dal DM tariffe”.

La ricorrente deduce che, ai fini di detto punteggio, ha presentato tre referenze, denominate, per brevità, progetto “Arzignano” (doc. 7 in atti deposito ricorrente), progetto “Cavalese” (doc. 8 in atti deposito ricorrente) e progetto Ulss “Serenissima” (doc. 9 in atti deposito ricorrente) e che le tre referenze presentate hanno conseguito - rispetto ad entrambi i sub-criteri di cui all’elemento di valutazione A- il punteggio massimo attribuibile (con attribuzione di 20 punti totali) e sono state ritenute migliori di tutte le altre referenze, portate dagli altri concorrenti e ritenute migliori anche di quelle addotte dal RTP ricorrente (che ha conseguito al riguardo un totale di 10,854 punti); ma tale valutazione sarebbe palesemente illogica e incongrua alla luce dell’esame delle caratteristiche dei tre progetti presentati come referenze e, in ogni caso, risulterebbe palesemente illogica l’attribuzione per il suddetto elemento A al RTP ricorrente di un punteggio inferiore a quello del controinteressato RTP, atteso che il ricorrente avrebbe indicato servizi che comprovano, rispetto al controinteressato, l’espletamento di attività più “più affini” a quelle oggetto di gara e relative a tutte e tre le attività oggetto di gara.

Secondo parte ricorrente, infatti, i progetti “Cavalese” e “Serenissima” non sarebbero valutabili e non potevano contribuire all’assegnazione del punteggio, siccome afferenti al mero progetto preliminare, del tutto estraneo e non affine all’oggetto della gara in questione.

Il progetto “Cavalese”, in particolare, non sarebbe valutabile e non poteva contribuire all’assegnazione del punteggio, siccome afferente ad un mero progetto preliminare non approvato e non validato (come invece dovrebbero essere approvati e validati i progetti resi per committenti pubblici ai fini della loro spendibilità nelle gara d’appalto), in quanto si trattava di un progetto presentato ad un concorso di

idee collocatosi solo al settimo posto mentre nel concorso sono stati premiati solo i primi quattro.

Inoltre - ove anche mai il progetto “Cavalese” fosse ritenuto valutabile - andava esclusa dalla gara per avere reso dichiarazioni fuorvianti in ordine al progetto “Cavalese”, laddove avrebbe del tutto omesso di specificare che quel proprio progetto si era classificato, nel concorso di idee, solo al settimo posto, informazione rilevante in sede di attribuzione del punteggio e da considerare comportamento infedele, sanzionato con l’esclusione dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il progetto “Arzignano”, infine, ha avuto ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, ma non anche il coordinamento per la sicurezza (svolto non da ma da altro soggetto), e l’esecuzione dell’opera risulta in corso.

In ogni caso, i tre progetti presentati da non avrebbero potuto conseguire il punteggio massimo:

- sia per gli evidenti e sostanziali profili di ampia non affinità all’oggetto della gara: affinità che nei due casi “Cavalese” e “Serenissima” sarebbe “amplissimamente esclusa, trattandosi di mere progettazioni preliminari, laddove proprio la progettazione preliminare non è oggetto della gara de qua; mentre nel progetto “Arzignano” manca “solo” lo svolgimento da parte di del “coordinamento per la sicurezza”;
- sia per gli evidenti profili di larghissima non rispondenza delle referenze medesime ai vari aspetti di valutazione inclusi nell’elemento di valutazione A, che non sarebbero afferenti alla sola progettazione e meno che mai alla sola progettazione preliminare (che è estranea all’oggetto di gara) ma anche alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, ed in generale ai vari servizi di ingegneria che si svolgono nella fase di esecuzione delle opere (ivi compresa l’attività di coordinamento tra enti diversi nella fase esecutiva medesima), circostanza che

sarebbe dirimente ai fini dell'esito della gara, considerato il distacco quasi impercettibile nel punteggio finale tra e, pari a soli 0,40 punti.

Inoltre, i servizi adottati da non avrebbero potuto conseguire nemmeno un punteggio superiore a quello assegnato alle referenze della ricorrente, manifestamente più affini all'oggetto della gara e manifestamente più rispondenti al complessivo elemento A di valutazione, in quanto tutte dimostrerebbero lo svolgimento di tutti i servizi di ingegneria e architettura oggetto della gara, dalle fasi propriamente progettuali (definitiva ed esecutiva) a quelle propriamente esecutive (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; oltre ai rapporti con gli altri soggetti coinvolti, nella medesima fase esecutiva). Particolarmente abnorme, sotto questo profilo, sarebbe il giudizio espresso ad esempio dal commissario n. 2, con riferimento alle referenze dell'aggiudicatario, considerato che lo stesso risulterebbe non essersi occupato affatto di coordinamento della sicurezza: non in fase di esecuzione, ma nemmeno in fase di progettazione, posto che le referenze si riferiscono o a fasi progettuali (preliminare e definitivo) ove vengono fornite solo prime indicazioni sulla sicurezza; o a progetti ove il coordinamento della sicurezza è stato svolto da soggetti diversi (progetto "Arzignano").

Parte ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente concluso e subentro nello stesso.

Si sono costituiti in giudizio la stazione appaltante e il controinteressato aggiudicatario, contrastando analiticamente le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.

In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato ulteriore documentazione, memorie e repliche insistendo nelle loro pretese e, in particolare, la stazione appaltante ha anche eccepito che il primo motivo di censura sarebbe da considerare superato in quanto, con determina n. 2316/2019, l'amministrazione ha dato atto di

aver compiuto, con esito favorevole per l'affidatario, la verifica del possesso dei requisiti (comunicandola via pec anche alla ricorrente in data 20.12.2019), come da relazione richiamata nella determina.

All'udienza pubblica del 12 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la società mandantes.r.l. non è iscritta al Casellario delle società di ingegneria tenuto dall'Anac e che ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione della società "e con essa [del] raggruppamento di cui fa parte" per impossibilità di verificare il possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto disposto dall' art. 81 del codice degli appalti, non è fondato in quanto, come già affermato dalla giurisprudenza, cui si ritiene di aderire, *"come evidenziato anche nello stesso sito dell'ANAC (pagina delle FAQ relative a tale servizio), la mancata iscrizione rileva solo come inadempimento a un obbligo di comunicazione e non ha alcun effetto costitutivo della legittimazione a partecipare alle gare"* (cfr. Tar Pescara, sent. n. 259/2018; Tar Trieste, sent. n. 64 del 2017; C.d.S., sent. n. 426 del 2016; nonché Tar Lazio, sent.n. 12606 del 2018; Tar Brescia, sent. n. 215 del 2019).

Inoltre, il Consiglio di Stato (sez. V, sent. n. 1730/2019) ha chiarito che *"quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2675), che spetta alla commissione di gara"*, mentre *"di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l'esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall'art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all'esito della gara, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all'aggiudicatario di presentare i documenti all'uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016"*.

Per cui, legittimamente la commissione di gara ha ammesso il controinteressato RTP alla gara sulla base delle dichiarazioni rese, come richieste dal disciplinare, e fatta salva comunque la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, tenuto conto altresì che, per quanto riguarda gli ingegneri (gli ultimi due privi di Partita IVA al momento della partecipazione alla gara) gli stessi non sono stati indicati come collaboratori ai fini della specifica comprova del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6.2 del disciplinare (a tal fine sono stati indicati, infatti, dal raggruppamento:, collaboratore di S.r.l.,, collaboratore di S.r.l.,, socio unico di S.r.l. e, socio di S.r.l.) ma solo come componenti del gruppo di lavoro che si sarebbe occupato della futura progettazione, avendo comunque già svolto attività professionale per S.r.l..

Peraltro, la verifica successiva del possesso dei requisiti è stata esperita dalla stazione appaltante che, con determina n. 2316/2019, ha dato atto di aver compiuto tale verifica con esito favorevole per l'affidatario, per cui, in assenza di impugnazione della predetta determina, il motivo di ricorso può comunque essere considerato superato.

Il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente, la cui differenza di punteggio con l'aggiudicataria è di soli 0,40 punti, lamenta, sotto diversi profili, la manifesta irragionevolezza del punteggio massimo attribuito dalla Commissione giudicatrice al RTP per l'elemento di valutazione A "Adeguatezza dell'offerta", con riferimento ai due subcriteri A.1 "modalità con cui è stato esperito il servizio di progettazione e progettazione della sicurezza comprensive della composizione, le prestazioni espletate dall'ufficio di progettazione e delle modalità di rapporto con i vari soggetti coinvolti" (per il quale sono previsti dal disciplinare massimo 15 punti) e A.2 "modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza"

(per il quale sono previsti dal disciplinare massimo 5 punti), è da ritenersi fondato con riferimento alla manifesta incongruità dell'attribuzione, ad esito del confronto a coppie e delle riparametrazioni previste, del punteggio massimo di 5 punti al RTP per il subcriterio A.2 “modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza”, secondo quanto segue.

Il disciplinare, all'art. 14, prevede che all'interno della busta B-OFFERTA TECNICA , in relazione al criterio relativo all'adeguatezza dell'offerta (max 20 punti) i concorrenti dovessero inserire una “relazione grafica - descrittiva illustrante un massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento, secondo quanto stabilito dal DM tariffe.

Lunghezza del documento: massimo tre schede in formato A3, ovvero sei schede in formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici per ognuno dei servizi.

Gli interventi illustrati devono essere relativi ad esperienze professionali maturate su lavori ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti deve essere indicata la quota parte (in termini percentuali) realizzata da ciascuno dei professionisti partecipanti alla gara”;

In relazione ai criteri di valutazione, poi, l'art. 16 del disciplinare prevede per il criterio A “ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA” che sia fatta una “Analisi dei 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, disponendo che siano oggetto di valutazione i seguenti aspetti:

“· modalità con cui è stato esperito il servizio di progettazione e progettazione della sicurezza comprensive della composizione, le prestazioni espletate dall'ufficio di progettazione e delle modalità di rapporto con i vari soggetti coinvolti” (per un massimo di 15 punti);

“· modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza” (per un massimo di 5 punti).

Tanto premesso e considerata la ben diversa descrizione degli elementi oggetto di valutazione di cui al primo e al secondo subcriterio sopra riportati, si ritiene che siano da respingere le censure relative all'attribuzione dei punteggi con riferimento al primo subcriterio sopra riportato, mentre siano da accogliere le censure relative al secondo subcriterio di valutazione.

Se, infatti, sono condivisibili le controdeduzioni della stazione appaltante e del controinteressato RTP con riferimento al fatto che: le tre referenze erano state presentate ai fini valutativi del criterio A citato e non di partecipazione alla gara, non era espressamente richiesto nel disciplinare di presentare referenze tutte attinenti al livello di progettazione oggetto di gara ed era, invece, prevista l'indicazione di tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico “scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento, secondo quanto stabilito dal DM tariffe” e i progetti presentati afferivano tutti, a prescindere dal livello di progettazione, ad interventi di edilizia per la sanità, qualificabili quindi come affini a quelli oggetto di affidamento secondo il sistema di classificazione del D.M. tariffe (17/06/2016) e valutabili dalla commissione; va considerato, però, che il disciplinare prevede per il primo sub criterio di valutare “le modalità con cui è stato esperito il servizio di progettazione e progettazione della sicurezza comprensive della composizione, le prestazioni espletate dall'ufficio di progettazione e delle modalità di rapporto con i vari soggetti coinvolti” senza ulteriori specificazioni, mentre per il secondo sub

criterio prevede, a differenza del primo, di valutare “le modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza”.

Per cui, se le censure mosse in relazione al primo subcriterio non riescono a far emergere palesi e macroscopici profili di incongruità, rientrando nel merito della discrezionalità tecnica propria della commissione di gara - tenuta, peraltro, a valutare le offerte secondo il sistema del confronto a coppie - la valutazione della preferenza complessiva da assegnare alle diverse referenze progettuali presentate in rapporto alle modalità con cui era stato reso il “servizio di progettazione e progettazione della sicurezza”, in considerazione delle caratteristiche dei singoli progetti presentati, e priva di pregio è da ritenersi anche la censura secondo cui il RTP andava escluso dalla gara per avere reso dichiarazioni fuorvianti in ordine al progetto “Cavalese” (avendo omesso di specificare che il progetto si era classificato, nel concorso di idee, solo al settimo posto), in quanto in relazione alle referenze per la valutazione di cui al criterio A il disciplinare prevedeva solo l’indicazione “di tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico” senza ulteriori specificazioni; fondate, invece, sono da ritenersi le censure formulate con riferimento al secondo subcriterio dove, a differenza del primo, è espressamente prevista la valutazione delle modalità con cui “è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza”, il che presuppone, considerato il tenore letterale della disposizione e la differenza con quanto previsto per il primo subcriterio, una valutazione non della mera attività progettuale svolta (anche con riferimento alla sicurezza) ma dell’effettivo svolgimento del servizio di coordinamento per la sicurezza, che costituisce comunque oggetto specifico dell’appalto, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Come dedotto dal RTP ricorrente, infatti, il controinteressato RTP ha addotto referenze in nessuna delle quali ha effettivamente svolto il servizio di coordinamento per la sicurezza in quanto nel progetto “Arzignano” tale servizio è

stato svolto da altro soggetto, il progetto “Serenissima” riguarda solo la progettazione preliminare e il progetto Cavalese riguarda solo un progetto preliminare con cui, oltretutto, la controinteressata ha partecipato ad un concorso di progettazione ma si è classificata solo settima, senza alcun diritto ai premi previsti (circostanza non smentita in sede di ricorso dal RTP).

Per quanto sopra, pertanto, è da considerarsi palesemente incongrua l’assegnazione del punteggio massimo di 5 punti al RTP controinteressato per il secondo subcriterio del criterio di valutazione A.

Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento dell’aggiudicazione e obbligo per la commissione di gara di procedere a rinnovare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche e di attribuzione dei punteggi in relazione secondo subcriterio previsto per il criterio A.

Quanto alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, la stessa va respinta non essendoci evidenze in atti circa la stipula dello stesso, né potrebbe, in ogni caso, disporsi il subentro della ricorrente nel contratto, considerato che è necessaria la riedizione della valutazione da parte della commissione di gara, secondo quanto sopra.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la stazione appaltante e il controinteressato costituito, in solido, a rifondere le spese di lite alla parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con
l'intervento dei magistrati:

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO